

PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO, DA FRUIRE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MALATTIE INFETTIVE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MALATTIE INFETTIVE

Vista la Legge 3 novembre 1982, n. 835;

Visto il decreto del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, in data 3 ottobre 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio;

Visto il decreto del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità in data 3 febbraio 2005, recependo la deliberazione n.5 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 3 dicembre 2004, relativa alle norme per l'assegnazione e la gestione di borse di studio dell'Istituto Superiore di Sanità;

Visto il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.106, concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute a norma della legge 4.11.2010, n.183;

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 24 ottobre 2014 concernente l'approvazione dello Statuto dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'art.2 del sopra citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in data 2 marzo 2016 concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'art.3 del citato decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Scientifico nella seduta del 21 gennaio 2020;

Vista la deliberazione n. 7, allegata al Verbale n. 39, adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 maggio 2020;

Visto il finanziamento relativo al progetto “A Malaria Mosquito Gut on-a-chip”, finanziato dalla Fondazione Bill & Melinda Gates (Grand Challenges Exploration grant OPP1217670: 01/11/2019 – 30/04/2021. Fascicolo Y3B;

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive in data 10 giugno 2020, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 51 del 3 luglio 2020, con il quale è stato indetto il pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in campo malariologico da usufruirsi presso il Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito della tematica: “Sviluppo di un saggio cellulare in vitro con stadi sessuati del parassita Plasmodium falciparum per misurare lo sviluppo e la motilità di oocineti in microcamere contenenti biomatrici extracellulari”;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche n.128/2020, in data 28 settembre 2020 con il quale veniva dichiarata la vincitrice del concorso sopra indicato ed alla medesima veniva assegnata una borsa di studio;

Vista la nota in data 6.10.2020 con la quale la predetta vincitrice rinuncia alla fruizione della borsa medesima;

Considerato che non è stato possibile assegnare la borsa di studio in quanto in graduatoria non risulta essere collocato nessun altro candidato;

Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive in data 7.10.2020, prot. n.0000812, con la quale si chiede poter ribandire il suddetto pubblico concorso, per il motivo sopra menzionato.

DECRETA

Art.1

1. E’ indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in campo malariologico da usufruirsi presso il Dipartimento di Malattie Infettive dell’I.S.S. nell’ambito della tematica: “*Sviluppo di un saggio cellulare in vitro con stadi sessuati del parassita Plasmodium falciparum per misurare lo sviluppo e la motilità di oocineti in microcamere contenenti biomatrici extracellulari;*”

2. Detta borsa di studio avrà la durata di anni 1 (uno).
3. La borsa di studio in questione, qualora sia ravvisata l'esigenza di proseguire il progetto di ricerca intrapreso nel primo anno, sussistendo la disponibilità finanziaria, previa valutazione dell'attività svolta dal borsista con parere favorevole del Responsabile Scientifico e del Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive, potrà essere rinnovata nei termini stabiliti dalla normativa dell'Istituto Superiore di Sanità sulle borse di studio.
4. L'importo complessivo della borsa di studio sarà di €. 20.000,00 lordi annui.
5. La borsa, comunque utilizzata, non configura un rapporto di lavoro e pertanto il godimento della stessa non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
6. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura. La borsa non può essere cumulata neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporto di lavoro pubblico o privato.

Art. 2

1. Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; possono partecipare i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - b) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o status di rifugiato ovvero status di protezione sussidiaria per cittadini di Paesi Terzi;
 - c) Età non superiore a 30 anni;
 - d) Laurea Magistrale in Scienze biologiche-LM06, ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato sulla G.U. conseguita, entro il triennio precedente alla data di

scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, presso una Università o presso un Istituto di Istruzione Universitaria Equiparato;

e) idoneità fisica all'attività di borsista;

f) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

2. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

3. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato.

Art. 3

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, secondo lo schema allegato (Allegato 1), dovrà essere spedita, unitamente ai titoli da presentare, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e indirizzata al Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità - Viale Regina Elena n. 299, 00161 ROMA, o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV Serie Speciale. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

2. Il bando del concorso sarà inserito nel sito internet dell'Istituto Superiore di Sanità – www.iss.it

3. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa e dei titoli allegati nel termine sopra indicato.

4. Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato.

5. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce. Non sarà presa in considerazione la domanda non sottoscritta dal candidato.

6. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art.4

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali UE n. 2016/679 (RGDP), recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
2. Il Titolare del trattamento dati è l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con sede legale in Viale Regina Elena n.299, 00161 – Roma, nella persona del suo Legale Rappresentante, che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: protocollo.centrale@pec.iss.it.
3. In accordo con il RGPD, L'ISS ha provveduto a dotarsi di un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: responsabile.protezionedati@iss.it
4. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
5. Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
6. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
7. I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge o per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra.

8. E' possibile, in qualsiasi momento, esercitare presso il Titolare i seguenti diritti, previsti dagli appositi articoli del RGPD, che consentono:
 - L'accesso ai propri dati personali;
 - La rettifica, cancellazione degli stessi o di limitazione del trattamento dei propri dati personali;
 - L'opposizione al trattamento dei propri dati personali;
 - La portabilità dei propri dati personali.
9. L'esercizio dei propri diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e-mail all'indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it, non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
10. Il conferimento dei dati personali di cui allo schema della domanda di partecipazione (allegato A) è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
11. Si ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n.11, cap 00187, agli indirizzi specificatamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità stessa (www.garanteprivacy.it)

Art. 5

1. Alla domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà allegare:

1) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti:

a) il possesso della laurea prevista all'art.2, con l'indicazione del voto di laurea, nonché la data del conseguimento della stessa;

b) altri titoli culturali, professionali e accademici che l'aspirante ritenga utile presentare, concernenti l'attività di ricerca;

2) Programma di ricerca dettagliato che il candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della borsa. Il programma deve essere firmato dal candidato;

3) Pubblicazioni scientifiche.

2. Ai sensi dell'art. 15 della L. 12/11/2011, n.183, è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che sono, pertanto, sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del sopracitato D.P.R. n. 445/2000.

3. Il candidato che abbia conseguito la laurea presso altro Stato e che presenti la documentazione relativa alla laurea in lingua straniera dovrà allegare alla stessa una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica estera, detto titolo sarà considerato valido se dichiarato equipollente da un provveditore agli studi oppure se riconosciuto automaticamente equipollente, in base agli accordi internazionali, al titolo di studio prescritto nel presente bando, ovvero se riconosciuto equipollente, ai sensi dell'art.38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della partecipazione ai concorsi banditi da amministrazioni pubbliche.

In tal caso il candidato dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione alla selezione di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza sopraindicata oppure di rientrare nelle condizioni di riconoscimento automatico di equipollenza, ovvero di essere in possesso del riconoscimento ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.

4. I cittadini di Stati Terzi, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

I certificati o le attestazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, attestanti stati, qualità personali e fatti, devono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale

5. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia autenticata ovvero in semplice fotocopia, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 sopra citato, che attesti la conformità di detta copia all'originale. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia fotostatica di un documento di identità del candidato medesimo. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata nei modi di legge o in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovrà indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonché il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sarà pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.

6. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

7. L'Istituto procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive medesime.

8. I documenti di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformità all'originale non saranno presi in considerazione.

9. Alla domanda dovrà essere allegato, altresì, un elenco in duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovrà essere numerato progressivamente e la numerazione dovrà essere riportata nell'elenco.

10. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite mezzo

informatico (PEC), entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al relativo elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera di trasmissione.

Art. 6

1. Sono esclusi dal concorso con le modalità di cui al 3° comma del precedente articolo 2:

1) coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 2;

2) i candidati che abbiano spedito la domanda e i titoli oltre il termine perentorio indicato nel primo comma, del precedente art. 3;

3) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni richieste;

4) coloro che non abbiano allegato alla domanda il documento richiesto alla lettera a) del precedente art. 5.

5) coloro che non abbiano allegato alla domanda il programma di ricerca richiesto al punto 2) del precedente articolo 5.

Art. 7

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento.

2. La Commissione esaminatrice verificherà la regolarità formale delle domande.

3. La Commissione esaminatrice nella prima seduta dovrà individuare i criteri per la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 8 e dovrà stabilire, altresì, i criteri e le modalità di valutazione del colloquio da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare il punteggio attribuito al colloquio medesimo.

4. I candidati che non siano cittadini italiani dovranno possedere, altresì, adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sarà accertata dalla Commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precederà la valutazione dei titoli di merito.

Art. 8

1. La valutazione dei titoli precede l'espletamento del colloquio e sarà resa nota agli interessati.

2. La Commissione esaminatrice disporrà, per la valutazione dei titoli di ciascun candidato, di complessivi punti 30.00, ed attribuirà un punteggio ad ogni singolo titolo.

3. Detto punteggio sarà così ripartito:

Categoria I Pubblicazioni, rapporti, comunicazioni a congresso: fino a punti 5.00 (cinque)

Categoria II Programma di ricerca: fino a punti 12.00 (dodici)

Categoria III Incarichi conferiti con provvedimento formale; corsi di perfezionamento, di specializzazione, di qualificazione e di aggiornamento: fino a punti 5.00 (cinque)

Categoria IV Voto di laurea fino a punti 8 (otto) attribuiti secondo il seguente prospetto:

fino a 100/110 punti 1.00 (uno),
da 101/110 a 107/110 punti 2.00 (due),
a 108/110 a 110/110 punti 5.00 (cinque),
110 e lode punti 8.00 (otto)

4. Non saranno presi in considerazione dattiloscritti, le tesi non pubblicate, le abilitazioni professionali e i titoli di cui alla Categoria III sopra indicata prodotti in fotocopia semplice.

5. Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio di almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

6. Il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

7. Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso con l'indicazione della sede, del luogo e dell'ora in cui avrà luogo.

8. Il colloquio, che si terrà in lingua italiana, consisterà in una discussione sugli argomenti relativi all'attività scientifica svolta, sui titoli scientifici prodotti, nonché sul programma di ricerca presentato.

9. Il colloquio non si intende superato se il candidato non otterrà una votazione di almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

10. La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e il voto riportato nel colloquio.

11. In base alla votazione complessiva di cui sopra la Commissione formerà la graduatoria di merito.

12. A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata dall'età del candidato. E' preferito il candidato più giovane d'età.

13. Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 9

1. Conclusa la procedura con provvedimento del Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche sarà approvata la graduatoria di merito, saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio.

2. La graduatoria verrà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

4. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 10

1. I candidati dichiarati vincitori, e ai quali è stata assegnata la borsa di studio, dovranno presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio III - Reclutamento, borse di studio e formazione - Viale Regina Elena n. 299,00161 ROMA entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall'interessato e comprovante:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) la residenza;

c) la cittadinanza;

d) il non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;

2) Il permesso di soggiorno CE o l'attestazione di rifugiato ovvero quella dello status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini di Paesi Terzi).

2. L'Istituto richiederà direttamente alle Amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del presente bando in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadrà dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

4. L'Istituto procederà all'accertamento della idoneità fisica a svolgere l'attività di borsista tramite visita medica da parte del medico competente dell'Istituto Superiore di Sanità.

5. I candidati dichiarati vincitori, inoltre, dovranno rilasciare una dichiarazione con la quale si impegnano, durante il godimento della borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall' art. 14 del presente bando ed il divieto stabilito dall' art. 1 del bando medesimo di cumulare la borsa stessa con retribuzioni o corrispettivi derivanti da altre borse o rapporti di lavoro pubblico o privato.

Art. 11

1. La data di decorrenza della borsa di studio è stabilita insindacabilmente dall'Istituto Superiore di Sanità all'atto del conferimento.

2. Nel termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del conferimento della borsa di studio, il borsista dovrà far pervenire all'Istituto apposita dichiarazione di accettare la borsa, pena la decadenza dalla borsa medesima.

3. Il vincitore del concorso al quale è stata assegnata la borsa di studio verrà invitato ad iniziare la frequenza presentandosi presso il Dipartimento di Malattie Infettive a pena di decadenza, il giorno fissato nell'apposita comunicazione inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma o con e-mail. Il giorno di inizio coinciderà con il 1° giorno di ogni mese.

4. Decadono, altresì, i borsisti che, dopo averla accettata, non diano inizio entro il termine indicato, all'attività relativa alla borsa di studio, a meno di giustificato motivo.

5. I vincitori che non intendono usufruire della borsa di studio loro assegnata, dovranno far pervenire, sempre nel termine sopra indicato, la rinuncia alla borsa medesima.

6. La borsa di studio che risulterà eventualmente disponibile per rinuncia o decadenza dei vincitori potrà essere assegnata ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

7. Tali assegnazioni non potranno essere disposte trascorsi sei mesi dalla data del primo provvedimento di assegnazione delle borse.

Art. 12

1. La data di decorrenza della borsa di studio può essere rinviata nel caso in cui il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.

2. La fruizione della borsa può essere temporaneamente sospesa nel caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza o puerperio o per malattia superiore ad un mese; in tali casi la durata della borsa di studio viene protratta per il restante periodo residuo.

3. I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati, previa produzione di idonea documentazione.

4. E' consentito un periodo complessivo di assenza giustificata dalla fruizione della borsa di studio non superiore a trenta giorni in un anno, previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento, sentito il Responsabile Scientifico. Detta assenza non costituisce interruzione della borsa.

5. Qualora il borsista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista, dovrà dare tempestiva comunicazione al Direttore di Dipartimento ed al Responsabile Scientifico.

6. Nel corso della fruizione della borsa di studio, previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento, il borsista può partecipare a convegni e congressi per attività connesse allo svolgimento della borsa.

Art. 13

1. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'Istituto Superiore di Sanità, all'attività relativa alla borsa di studio.

2. Può essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato dal Presidente, su proposta del Responsabile Scientifico, sentito il Direttore del Dipartimento presso cui il borsista svolge la sua attività, l'assegnatario della borsa di studio che:

- a) dopo aver iniziato l'attività di ricerca non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze;
- b) dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività di ricerca;
- c) non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 14 e all'obbligo del divieto di cumulo di cui all' art. 1 , sesto comma, del presente bando.

Art. 14

Il borsista ha l'obbligo:

- 1) di iniziare la propria attività presentandosi presso il Dipartimento di Malattie Infettive il giorno fissato nella comunicazione di cui al terzo comma del precedente art.11;
- 2) di frequentare la struttura di assegnazione, svolgendo le ricerche per le quali è stata concessa la borsa, secondo le direttive del Responsabile Scientifico;
- 3) di osservare le norme interne dell'Istituto;
- 4) di trasmettere, al termine di fruizione della borsa, al Dipartimento di Malattie Infettive una particolareggiata relazione sull'attività scientifica svolta, vistata dal Responsabile Scientifico della ricerca per la quale è stata concessa la borsa, unitamente ad una dichiarazione, redatta e firmata dal medesimo Responsabile, attestante l'attività svolta dal borsista;
- 5) di dare notizia, nella relazione di cui al precedente punto 4), di eventuali invenzioni o scoperte, anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 - 2° comma e successivi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto Superiore di Sanità. A norma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. L'Istituto si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 16

L'ammontare della borsa di studio verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica, a cura della Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche.

La spesa complessiva di € 22.000,00 graverà sulle voci 2233 e 2266 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità.

Roma, 29 ottobre 2020

Il Direttore del Dipartimento di Malattie
Infettive

Annalisa Teetschi

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda

Istituto Superiore di Sanità –
Al Direttore del Dipartimento/Centro
Viale Regina Elena n. 299
00161 ROMA

Il sottoscritto nato a(provincia di) il.....e residente in..... (provincia di.....) Via n. c.a.p..... tel....., chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio, per la ricerca nel campo..... presso il Dipartimento di

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

- 1) è cittadino ...
- 2) non ha riportato condanne penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (a);
- 3) è in possesso del permesso di soggiorno CE o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria(b);
- 4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito ilpresso
- 5) intende svolgere il seguente programma di ricerca:
- 6) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo Via n. c.a.pn. tel.

Data

Firma.....

Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione di quanto riportato all'art. 4 del bando e quindi di consentire il trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle disposizioni specifiche previste dal Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali (RGDP) UE 2016/679

(data)

firma

N.B. La domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta.

- (a) coloro che hanno riportato condanne penali debbono indicare la condanna riportata precisando la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.
- (b) Solo per i cittadini di Paesi Terzi